

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio di svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria afferenti il Servizio Idrico Integrato di competenza di Umbra Acque S.p.A..

L'importo è fissato in Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00) comprensivo degli oneri previdenziali ed al netto dell'IVA di legge.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

- svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) con relativa redazione del PSC e relativi documenti allegati;
- svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per il singolo appalto.

Gli appalti oggetto del servizio sono relativi alle seguenti categorie di lavori:

- "OG1 - Edifici civili e industriali";
- "OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari";
- "OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione";
- "OS21 - Opere strutturali speciali";
- "OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione";
- "OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi".

I luoghi di intervento potranno essere dislocati nei 38 comuni gestiti da Umbra Acque S.p.A..

Si fa presente che dovrà essere garantito lo svolgimento delle prestazioni come CSE su tutti i cantieri di ogni appalto di manutenzione in essere.

Si stima un numero di contratti contemporanei pari a 10, con appalti di diversa tipologia che prevedono ciascuno un numero di squadre operative giornaliere variabile da 1 fino a 7.

Per ogni appalto, la Committenza comunicherà via email al Professionista ogni singolo intervento di manutenzione *programmata o non programmata*.

Oltre alle attività di CSE potrà essere richiesta la redazione di PSC in fase di progettazione.

Si specifica che per ogni tipologia di appalto (manutenzione reti, manutenzione impianti, manutenzioni edili), a parità di importo dei lavori e di tipologia delle lavorazioni, verrà richiesto la

redazione di un unico modello di PSC da utilizzare in ogni lotto di gara. La consegna di tali documenti dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Per lo svolgimento dell'incarico di CSE, si richiede l'esecuzione, per ogni singolo appalto, di almeno un sopralluogo in cantiere a settimana con redazione dei relativi verbali; è facoltà del CSE effettuare in ogni momento sopralluoghi in cantiere (nel rispetto del numero minimo di sopralluoghi previsti dal Capitolato). Entro la prima settimana di ogni mese dovrà essere prodotta dettagliata relazione a firma del CSE sui sopralluoghi effettuati nel mese precedente.

Per ogni appalto il valore complessivo delle spettanze per l'attività di CSE verrà calcolato sull'importo lordo dell'appalto stesso e la fatturazione verrà effettuata con cadenza trimestrale, riconoscendo una quota percentuale dell'importo complessivo delle spettanze, calcolata sulla base della produzione mensile lorda del singolo appalto, alla quale sarà poi applicato lo sconto offerto in sede di gara. Le eventuali misure di coordinamento, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PSC, rientrano tra le attività ordinarie del CSE e sono quindi già incluse nel conteggio delle spettanze.

Anche eventuali validazioni documentali relative a nuovi subappalti e/o sub-affidamenti si ritengono ricomprese tra le attività del CSE.

Si riportano di seguito le categorie dei lavori da utilizzare per calcolo della parcella sulla base del D.M. 17/06/2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013:

- Idraulica, acquedotto e fognatura - D.04;
- Edifici e manufatti esistenti - E.20;
- Impianti A Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - IA.01.

Nel calcolo della parcella si assumeranno i seguenti coefficienti:

- prestazioni affidate: QbIII.07 (redazione PSC), Qcl.12 (attività CSE).

Art. 3

Durata contrattuale

La durata del contratto è stimata in 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna del servizio, mediante apposita comunicazione da parte della Struttura Tecnica di Umbra Acque S.p.A..

Si precisa che il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo complessivo dell'incarico pari ad €uro 300.000,00 (€uro trecentomila/00), indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara; diversamente, nel caso in cui alla scadenza del termine temporale suddetto, non sia stato raggiunto l'importo del contratto, il termine di cui sopra è da intendersi posticipato fino all'esaurimento delle somme disponibili.

Art. 4

Direttore dell'esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Art. 7

Variazioni entro il 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione relativa ad ognuno dei singoli interventi, potrà essere ordinata:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del

singolo intervento. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 9

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10

Inadempimenti e penalità

Attività di CSP: per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'incarico di cui alla presente attività, relativamente al singolo intervento, sarà applicata all'affidatario una penale pari all'1 (uno) per mille del totale dell'intero importo contrattuale.

Attività di CSE: per ogni mancata visita per ciascun cantiere, verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (Euro duecento/00). In caso di errore o omissione sulle misure di sicurezza da attuare verrà applicata una penale pari a Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Le penali potranno essere cumulate sino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale al raggiungimento del quale è facoltà di Umbra Acque S.p.A. risolvere il contratto; al professionista sarà dovuto esclusivamente il compenso relativo agli elaborati a quel giorno effettivamente terminati e consegnati.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il Fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al Fornitore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro Fornitore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

La stazione appaltante tratterà la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Fornitore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11

Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- mancato inizio dell'esecuzione del servizio nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo del servizio;
- mancata visita in cantiere per più di cinque volte complessive;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 45 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del servizio;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12

Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 13

Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sarà effettuato a centoventi (120) giorni fine mese data fattura con riferimento alle seguenti attività:

- attività di CSP - la fattura potrà essere emessa dopo la consegna e l'accettazione da parte della Struttura Tecnica di Umbra Acque S.p.A. del P.S.C. relativo alla tipologia di appalto;
- attività di CSE - la fattura potrà essere emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o stato di avanzamento del singolo appalto.

La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l'aliquota IVA come per legge.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Fornitore.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..

A questo proposito, il Fornitore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il Fornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente servizio.

Il codice C.I.G. il codice CUP (se esistente) e il numero di Ordine d'acquisto relativi al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente servizio.

Qualora il Fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

Fatturazione elettronica

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Split payment

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione:

“Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Misura convenzionale degli interessi moratori

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, al Fornitore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.

Art. 14

Garanzia definitiva

Il Fornitore aggiudicatario del servizio, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 15

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 16

Polizza Assicurativa

Il Fornitore, ai fini della formalizzazione del contratto dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata del servizio, ai sensi dell'art. 24

comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per un ammontare correlato agli interventi che verranno di volta in volta affidati. In alternativa alla specifica polizza, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi in oggetto del presente contratto.

Art. 17

Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto. Disciplina cessione crediti e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Non è prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, è prevista la facoltà di procedere alla cessione di cui alla legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all'elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell'ipotesi in cui il Fornitore, a seguito dell'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà, Umbra Acque S.p.A., a fronte di ciò, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell'onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e appalti. Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal presente punto per cause non imputabili al Fornitore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al presente Capitolato Speciale e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo. L'eventuale contratto di cessione dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.

Nell'ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sarà immediatamente efficace dalla notifica e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta al Fornitore e all'istituto di factoring, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte dell'Appaltatore, l'accettazione dell'importo del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e

dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l'istituto di factoring prescelto dal Fornitore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba, il Fornitore accetta sin d'ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell'istituto di factoring.

Come previsto dal Codice degli Appalti (art. 31 comma 8) per l'esecuzione del servizio ad oggetto del presente Capitolato non sono ammessi subappalti, fatta eccezione per quanto specificatamente indicato nello stesso art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 19

Anticipazione del prezzo

A norma dell'art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Umbra Acque S.p.A. per l'appalto in oggetto, non è ammessa l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo, previsto all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.

Art. 20

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Fornitore aggiudicatario del servizio dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016, con espressa esclusione della clausola arbitrale.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.

Art. 21

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai Regolamenti dei Sistemi di Qualificazione di Umbra Acque S.p.A..

Art. 22

Privacy

I dati personali del Fornitore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento del servizio, saranno oggetto di trattamento da parte del committente nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web www.umbraacque.com alla sezione Privacy.

Art. 23

Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa degli enti e al relativo Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato da Umbra Acque S.p.A., il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria Società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità di Umbra Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Tali documenti sono disponibili nel sito internet www.umbraacque.com e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A., darà facoltà a quest'ultima di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., con comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Perugia, 18/01/2023

Letto e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Vitali
